

modalità di ravvicinamento dei prezzi e le modalità del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere:

- dal 1^o marzo 1986, per i prodotti diversi dagli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72,
- dall'inizio della seconda fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. I prezzi di cui al punto 1 sono, se del caso, attualizzati prima del 1^o marzo 1986, secondo le seguenti regole:

- a) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi spagnoli, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza.

Per quanto riguarda più particolarmente i prezzi spagnoli fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione

successive all'adesione, come indicato all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 135, punto 1, lettera c) dell'atto di adesione.

- b) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni, il loro aumento non può condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione.

I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al punto 1.

3. Ai fini della conversione dei prezzi spagnoli in ECU, si terrà conto, per l'applicazione delle regole di attualizzazione dei prezzi di cui al punto 2, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente.

Inoltre, qualora il valore della peseta vari di più del 5% rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi e quello della loro applicazione, si terrà conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione menzionate al punto 2.

Dichiarazione comune

relativa ai vini spagnoli di qualità prodotti in regioni determinate

I vini spagnoli che ai sensi della normativa comunitaria sono considerati vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) sono quelli prodotti ed effettivamente protetti e commercializzati sotto la denominazione «denominación de origen».

Dichiarazione comune

relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna

1. Le misure transitorie di cui all'articolo 91 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalità o agli orientamenti eventualmente convenuti nell'ambito della conferenza.

2. Le disposizioni sui periodi rappresentativi o di riferimento di cui

— all'articolo 68 e agli articoli che vi fanno riferimento,

— agli articoli 93, paragrafo 1, 98, 118, paragrafo 1, secondo trattino, 119, paragrafo 1, 120, paragrafo 1, 121, paragrafo 1 e 122, paragrafo 1, terzo trattino,

sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza.